



Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza
Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 96

del 08/ 05/ 2024

OGGETTO:

Appalto specifico per la fornitura di: "Farmaci - Edizione 1_2023", occorrente alle AA.SS. della Regione Abruzzo nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TEL.LA", per la fornitura di: "FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI" - GARA SIMOG n. 8940079 - Provvedimento di ANNULLAMENTO d'ufficio dell'aggiudicazione dei lotti n. 261, n. 342 e n. 375, disposte con determinazione n. 16 del 30.01.2024.

Il giorno 08 maggio 2024 a L'Aquila, nella sede legale dell'AREACOM - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza (già ARIC),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021 il sottoscritto, nelle more di riassegnazione dell'incarico dirigenziale relativo all'Area della Committenza, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "*Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici*";

ATTESO che ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "*Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori*" e da ultimo con Delibera n. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);

VISTO il Regolamento dell'ARIC approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 610/2018 e ss.mm.ii.;

VISTI gli articoli 32 e 33 della L.R. 146/1996 modificati ai sensi della L.R. n. 1 del 11.01.2022;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 2 del 27.01.2022 avente ad oggetto "Adozione del Piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2022/2023 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARIC n. 65 del 14.12.2022 avente ad oggetto "*Adozione del Piano Biennale degli acquisti 2023-2024*" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2023/2024 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Deliberazione n 4 del 27.01.2022 avente ad oggetto “*Approvazione dell'accordo di collaborazione tra la Direzione Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l'Agenzia Regionale di informatica e Committenza (ARIC) della Regione Abruzzo, per lo svolgimento di attività di interesse comune, finalizzate al riuso e all'utilizzo da parte dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TELLA*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 avente ad oggetto: “*Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 (GU Serie Generale n.189 del 16-08-2018)*” che individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà per le quali l'ANAC non rilascerà il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore;

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci;

VISTE e RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 14.04.2022, con la quale questa Amministrazione, ha indetto, con approvazione e pubblicazione del relativo bando istitutivo, un Sistema dinamico di Acquisizione, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la: “*Fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle ASL della Regione Abruzzo e di altri Soggetti Aggregatori, della durata di mesi 48 e per un massimale di € 3.000.000.000,00 (iva esclusa)*”, pubblicato sulla GUUE al n. 2022/S 084-224004 in data 29/04/2022;

- la determinazione direttoriale n. 057 del 23.03.2023 recante “*Appalto specifico per la fornitura di: “Farmaci - Edizione 1_2023”, occorrente alle AA.SS. della Regione Abruzzo nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TELLA”, per la fornitura di: “FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI”, finalizzato alla stipula di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per la durata di mesi 24, suddivisa in N. 465 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.- Provvedimento di indizione e approvazione atti di gara. GARA SIMOG n. 8940079*”;

- la determinazione direttoriale n. 191 del 29.06.2023 recante “*Appalto specifico per la fornitura di: “Farmaci - Edizione 1_2023”, occorrente alle AA.SS. della Regione Abruzzo nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TELLA”, per la fornitura di: “FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI” - GARA SIMOG n. 8940079. Provvedimento rettifica atti di gara e ripubblicazione sul sistema S.TELLA appalto specifico ex novo.*”;

- la determinazione direttoriale n. 16 del 30.01.2024 recante “*Appalto specifico per la fornitura di: “Farmaci - Edizione 1_2023”, occorrente alle AA.SS. della Regione Abruzzo nell'ambito del SDA istituito da ARIC, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio - S.TELLA”, per la fornitura di: “FARMACI, EMODERIVATI, VACCINI E MEZZI DI CONTRASTO DESTINATI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE ABRUZZO E DI ALTRI SOGGETTI AGGREGATORI” - GARA SIMOG n. 8940079. - Provvedimento di aggiudicazione.*”, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico in oggetto come da Tabella allegata al medesimo atto (Allegato A);

RILEVATO che con la sopra richiamata Determinazione n. 16 del 30.01.2024 è stata disposta l'aggiudicazione

- del Lotto 261 in favore all'Operatore Economico SUN PHARMA ITALIA S.R.L.;
- del Lotto 342 in favore all'Operatore Economico ETHYPHARM ITALY SRL;
- del Lotto 375 in favore all'Operatore Economico FARMA GROUP S.R.L.;

PRESO ATTO che:

- relativamente al Lotto n. 261 e al Lotto n. 342, il RUP, a mezzo piattaforma, ha notiziato agli oo.oo.

interessati l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con l'art. 32, co. 8, D.Lgs, n. 50/2016, in conseguenza della necessità di effettuare gli approfondimenti utili a dirimere le criticità evidenziate dalle Aziende Sanitarie regionali, in sede di codifica dei prodotti sui rispettivi gestionali contabili, derivanti da una difformità della formulazione dell'offerta degli Operatori Economici partecipanti, conseguente ad una errata indicazione sulla piattaforma telematica di e-procurement S.TEL.LA. dell' "Unità di misura" che avrebbe dovuto essere riferita alla FIALA anziché ai MG (milligrammi), come da risposta al quesito n. 13 e al quesito n. 37 rispettivamente ai Lotti sopra indicati, e ad adottare gli opportuni provvedimenti consequenziali del caso;

- relativamente al Lotto n. 375, il RUP, a mezzo piattaforma, ha notiziato agli oo. ee. interessati l'avvio del procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri di autotutela, in specie nell'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in combinato disposto con l'art. 32, co. 8, D.Lgs, n. 50/2016, in conseguenza della necessità di effettuare gli approfondimenti utili a dirimere le contestazioni sollevate dall'O.E TAKEDA ITALIA SPA riguardo alle modalità di esecuzione delle verifiche di conformità tecnica effettuate da questa Agenzia in sede di valutazione delle offerte, con particolare riferimento al "possesso di tutte le indicazioni registrate" per entrambe le specialità medicinali offerte dagli Operatori economici partecipanti, ed adottare gli opportuni provvedimenti consequenziali del caso;

PRESO ATTO, altresì, del Verbale (Prot. n. 2269/24 del 07.05.2024) della seduta riservata relativa all'istruttoria condotta dal RUP unitamente al Gruppo di Lavoro Tecnico regionale al fine di approfondire le criticità emerse relativamente ai lotti n. 261, n. 342 e n. 375 e con il quale il RUP ha proposto di procedere, per le motivazioni nello stesso evidenziate, come di seguito meglio specificato:

- per il **Lotto n. 261**, all'**annullamento in autotutela** ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/90 dell'aggiudicazione disposta con la determina direttoriale n. 16 del 30.01.2024 effettuata in favore dell'O.E. SUN PHARMA ITALIA S.R.L., al fine di procedere alla ripetizione della procedura acquisitiva mediante apposito Appalto Specifico, con corretta indicazione dell'unità di misura riferita agli effettivi fabbisogni, da cui non deriverebbe alcun pregiudizio alle situazioni giuridiche soggettive degli interessati;

- per il **Lotto n. 342**, all'**annullamento in autotutela** ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/90 dell'aggiudicazione disposta con la determina direttoriale n. 16 del 30.01.2024 effettuata in favore dell'O.E ETHYPHARM ITALY SRL e alla conseguente aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico HIKMA ITALIA SPA utilmente collocatosi al 1° posto della nuova graduatoria di merito, conseguente alla conversione dei prezzi offerti da MG a FIALA;

- per il **Lotto n. 375**, anche alla luce del parere legale acquisito in data 23.04.2024, all'**esclusione** dell'operatore economico FARMA GROUP S.R.L., all'**annullamento in autotutela** ai sensi dell'art. 21-*nonies* della L. 241/90 dell'aggiudicazione effettuata in favore del suddetto o.e. e contestuale aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico TAKEDA ITALIA S.P.A. del prodotto farmaceutico denominato "Enantone 3,75 mg" nella forma farmaceutica "Siringa doppia camera pre-riempita", via di somministrazione "IM/SC".

CONSIDERATO che, nel caso di specie, i presupposti per esercitare il potere generale di annullamento d'ufficio, sono costituiti dall'illegittimità ovvero adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza del provvedimento e dalla sussistenza, come in ogni esercizio della potestà di autotutela, di ragioni di interesse pubblico attuale, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della l. 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che, alla luce delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal RUP unitamente al Gruppo di Lavoro Tecnico, come sopra illustrata, si ritiene sussistano le ragioni di interesse pubblico all'annullamento d'ufficio limitatamente ai lotti n. 261, n. 342 e n. 375, alla consequenziale aggiudicazione del lotto n. 342 in favore di HIKMA ITALIA SPA nonché all'esclusione dell'operatore economico FARMA GROUP S.R.L. e alla consequenziale aggiudicazione del lotto n. 375 in favore di TAKEDA ITALIA SPA

RILEVATO che l'annullamento d'ufficio interviene entro un termine ragionevole sussistendone le ragioni di interesse pubblico;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Bilancio dell'Agenzia;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il combinato disposto di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 23 del D.lgs. n.33/2013 che prevede l’obbligo della pubblicazione sul profilo committente nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, per adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza;

DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190/2012 e alle Linee Guida ANAC n. 15/2019;

D E T E R M I N A

per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo,

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di dare atto** che con relazione istruttoria acquisita agli atti con Prot. n. 2269/24 del 07.05.2024 il RUP ha proposto di procedere all’annullamento *ex tunc* in autotutela, ex art. 21-*nonies* della L. 241/1990, dell’aggiudicazione dei Lotti n. 261, n. 342 e n. 375, disposta con Determinazione n. 16 del 30.01.2024;
3. **di annullare d’ufficio in autotutela** l’aggiudicazione dei Lotti n. 261, n. 342 e n. 375 di cui alla Determina direttoriale n. 16 del 30.01.2024, disposta in favore rispettivamente di PHARMA ITALIA S.R.L., ETHYPHARM ITALY SRL e FARMA GROUP S.R.L.;
4. **di escludere** l’operatore economico FARMA GROUP S.R.L.;
5. **di aggiudicare**, conseguentemente, la fornitura delle specialità medicinali di cui:
 - al Lotto 342 in favore di HIKMA ITALIA SPA;
 - al Lotto 375 in favore di TAKEDA ITALIA S.P.A.;
6. **di precisare** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Agenzia;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, per i successivi adempimenti di competenza inerenti le comunicazioni dello stesso sul portale di e-procurement S.TEL.LA ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento su piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> , sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, accessibile all’indirizzo www.areacom.eu , sezione “Amministrazione trasparente”, in attuazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., dettati dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Roberta Di Biase)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lorena Lattanzi)

Firmato elettronicamente

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AreaCom nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(Avv. Donato Cavallo)